



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti
di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle
Procure generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Corti
di appello
LORO SEDI

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Come noto, la legge 12 giugno 2003, n.134 ha riformato la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dalle parti, introducendo con le modifiche agli artt. 444, 445 e 629 del codice di procedura penale il c.d. "patteggiamento allargato".

In particolare, con il novellato art. 444 c.p.p. è stato elevato da due a cinque anni il limite massimo della pena detentiva. Relativamente agli effetti dell'applicazione della pena di cui all'art. 445 c.p.p. è stato però mantenuto fermo il limite di due anni per beneficiare dell'esclusione del pagamento delle spese processuali e dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e dell'estinzione del reato di cui all'art. 445 c.p.p. comma 2.



18/11/2015

Franca
Aron

Orbene il d.P.R. 14.11.2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario) prevede che sui certificati rilasciati agli interessati ai sensi degli articoli 24 e 25 non venga fatta menzione dei provvedimenti di cui all'articolo 445 del c.p.p..

A seguito di una attenta valutazione della portata degli articoli 24 e 25 del T.U. in relazione all'articolo 445 c.p.p., così come novellato dalla richiamata legge n. 134/2003, questa Direzione generale ha ritenuto che nel caso di patteggiamento allargato il relativo provvedimento di applicazione della pena sia menzionabile sui certificati a richiesta dell'interessato.

A tal fine l'Ufficio III di questa Direzione ha operato sul Sistema Informativo del Casellario (SIC) consentendo agli uffici iscrizione la possibilità di distinguere i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. a secondo che trattasi di patteggiamento allargato o ordinario.

Tale differenziazione è operata automaticamente su tutti i provvedimenti in parola già presenti sulla banca dati del casellario giudiziale del SIC.

In particolare, per i provvedimenti di patteggiamento da iscriversi per la prima volta gli uffici iscrivitori dovranno selezionare una delle seguenti tipologie:

a) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI cd ALLARGATO (444,445 CPP)" - Tale dicitura sarà riportata anche nei certificati.

b) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI (444,445 CPP)"

Sul sistema è stato inoltre implementato un controllo finalizzato a segnalare eventuali incongruenze tra l'entità della pena inserita a livello "dispositivo" ed il tipo di provvedimento selezionato. Se quest'ultimo è del tipo sub a) la sua validazione sul sistema lo rende menzionabile sui certificati richiesti dall'interessato.

La presente nota è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-97996200.


Roma,

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III



Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Procure generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Corti di appello
LORO SEDI

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Come noto, la legge 12 giugno 2003, n.134 ha riformato la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dalle parti, introducendo con le modifiche agli artt. 444, 445 e 629 del codice di procedura penale il c.d. "patteggiamento allargato".

In particolare, con il novellato art. 444 c.p.p. è stato elevato da due a cinque anni il limite massimo della pena detentiva. Relativamente agli effetti dell'applicazione della pena di cui all'art. 445 c.p.p. è stato però mantenuto fermo il limite di due anni per beneficiare dell'esclusione del pagamento delle spese processuali e dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e dell'estinzione del reato di cui all'art. 445 c.p.p. comma 2.

Orbene il d.P.R. 14.11.2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario) prevede che sui certificati rilasciati agli interessati ai sensi degli articoli 24 e 25 non venga fatta menzione dei provvedimenti di cui all'articolo 445 del c.p.p..

A seguito di una attenta valutazione della portata degli articoli 24 e 25 del T.U. in relazione all'articolo 445 c.p.p., così come novellato dalla richiamata legge n. 134/2003, questa Direzione generale ha ritenuto che nel caso di patteggiamento allargato il relativo

V° in Sassari, addì 16/11/15

IL PROCURATORE GENERALE

Piazza di Firenze, 27-00186 Roma - tel 06 681891

P.E.C.: prot.dag@giustiziacert.it - email: casellario.centrale@giustizia.it

provvedimento di applicazione della pena sia menzionabile sui certificati a richiesta dell'interessato.

A tal fine l'Ufficio III di questa Direzione ha operato sul Sistema Informativo del Casellario (SIC) consentendo agli uffici iscrizione la possibilità di distinguere i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. a secondo che trattasi di patteggiamento allargato o ordinario.

Tale differenziazione è operata automaticamente su tutti i provvedimenti in parola già presenti sulla banca dati del casellario giudiziale del SIC.

In particolare, per i provvedimenti di patteggiamento da iscriversi per la prima volta gli uffici iscrivitori dovranno selezionare una delle seguenti tipologie:

a) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI cd ALLARGATO (444,445 CPP)" -
Tale dicitura sarà riportata anche nei certificati.

b) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI (444,445 CPP)"

Sul sistema è stato inoltre implementato un controllo finalizzato a segnalare eventuali incongruenze tra l'entità della pena inserita a livello "dispositivo" ed il tipo di provvedimento selezionato. Se quest'ultimo è del tipo sub a) la sua validazione sul sistema lo rende menzionabile sui certificati richiesti dall'interessato.

La presente nota è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-97996200.

Roma,

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Segreteria Affari Generali e Personale

☎ 0706022223/24

pg.cagliari@giustizia.it

prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 6316-U
Circolare N 101/2015

Cagliari, 19 novembre 2015

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di

CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di

CAGLIARI

e p.c. **ALLA PROCURA GENERALE**
presso la Sezione Distaccata Corte Appello di

SASSARI

Trasmetto, per conoscenza e norma, la nota ministeriale prot. n. 171539 del 12.11.2015 - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Roberto Saieva